



Legislatura 19^a - 6^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 332 del 30/07/2026

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 430

La Commissione 6^a Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione

premessi che

il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, (delega per la riforma fiscale), che conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della predetta legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 (ossia entro il 29 agosto 2028), nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge e secondo la procedura di cui al medesimo articolo;

l'articolo 10 dello schema di decreto legislativo introduce, all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), un nuovo comma 1-bis, volto a disciplinare la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare - secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr., *ex multis*, sentenza Marks & Spencer) - a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana;

l'articolo 16 dello schema di provvedimento detta modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

l'articolo 23 dello schema di decreto legislativo prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul valore rideterminato delle partecipazioni detenute in società ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

l'articolo 26 dello schema di provvedimento detta modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise, intervenendo sul decreto legislativo n. 504 del 1995;

il 3 luglio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 117 del 2026, recante il nuovo testo unico delle imposte sui redditi; il predetto TU, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, in sostituzione del vecchio testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 nonché delle altre disposizioni in materia contenute in diverse leggi speciali che vengono abrogate;

nel corpo del testo dello schema di provvedimento in esame, in particolare:

- agli articoli 1, 2 (commi 1, 2 e 3), 3 (commi 1 e 2), 4 (comma 1), 5 (comma 1), 7, 8, 9, 10, 11 (comma 1), 18, 20, 23 (comma 1, lettera b) e 24, vengono apportate modifiche e integrazioni a disposizioni già inserite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ricondotte nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;

- agli articoli 14 e 16 vengono apportate modifiche e integrazioni a disposizioni confluite, in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato, in via definitiva, in data 23 luglio 2026, dal Consiglio dei Ministri e tuttora in via di perfezionamento e pubblicazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) all'articolo 10, estendere il principio anche ai casi in cui le perdite "finali" estere siano state conseguite da soggetti sui quali non è esercitabile il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., in quanto privi di assemblea ordinaria dei soci;

b) all'articolo 16, differire dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la presentazione - da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025 - della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetta *Tax Control Framework*) di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

c) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 21, rendendo coordinate e coerenti, in particolare dal punto di vista temporale e della effettività, le circolari dell'Agenzia delle entrate con gli atti di indirizzo;

d) all'articolo 23, innalzare l'aliquota al 36 per cento dell'affrancamento delle partecipazioni in società residenti in paesi black-list;

e) all'articolo 26 introdurre le seguenti modifiche:

I. al decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA):

1. ampliare da 5 a 45 giorni il termine entro cui il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, in possesso della qualifica di SOAC, deve fornire i documenti e le informazioni eventualmente richieste dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei tempi tecnici necessari per acquisire i predetti elementi;
 2. precisare che i prodotti soggetti ad accisa detenuti dalle amministrazioni statali e dall'organismo centrale di stoccaggio italiano presso depositi fiscali di soggetti terzi, non devono essere considerati al fine del calcolo della cauzione prevista a garanzia del pagamento dell'accisa;
 3. specificare il momento in cui i prodotti lubrificanti di cui all'articolo 62 TUA, provenienti da altri Paesi e destinati a subire lavorazioni nel territorio nazionale, devono considerarsi immessi in consumo al fine del pagamento dell'imposta di consumo;
- II. all'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 43 del 2025 ampliare da 60 a 120 giorni il termine previsto per la decadenza dei provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti dei soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità che risultassero validi alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 9-*octies*, comma 1 del TUA;

f) razionalizzare la disciplina del concordato preventivo biennale, anche attraverso modifiche al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, prevedendo in particolare:

I. in caso di rinnovo:

1. il rafforzamento dei benefici premiali, anche mediante l'innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia e l'anticipazione dei termini di decadenza dell'attività di accertamento;
2. al fine di consentire l'ampliamento della compagine sociale senza che ciò rappresenti causa di esclusione o di cessazione dal CPB, la possibilità che i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito non superiori a 35.000 euro;
3. la disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti, determinati con il cd "metodo storico", di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
4. la possibilità di ricorrere ai pagamenti rateali per il versamento delle somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza il pagamento degli interessi;

II. in caso di nuove adesioni:

1. l'inefficacia dell'adesione effettuata in assenza dei requisiti prescritti ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n.13;
2. la possibilità di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, con conseguente rideterminazione dei valori concordati;
3. una più chiara e proporzionata disciplina delle cause di decadenza, valorizzando la regolarizzazione spontanea della posizione del contribuente;

g) prevedere, per i soggetti che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026 e 2027, che l'istituto del ravvedimento speciale di cui all'art. 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sia esteso anche al periodo d'imposta 2023;

h) adottare iniziative normative volte a rendere maggiormente proporzionato il regime sanzionatorio relativo alle violazioni degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, prevedendo una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie attualmente vigenti e il superamento delle relative sanzioni accessorie di sospensione dell'attività, nel rispetto degli obiettivi di tracciabilità dei pagamenti e di contrasto all'evasione fiscale;

i) in materia di accertamento, adottare iniziative normative volte a prevedere:

1. con riguardo alle società a ristretta base partecipativa, la revisione della disciplina in materia di presunzione di distribuzione degli utili e di tassazione in capo ai soci;
2. relativamente ai componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, che per il computo dei termini entro i quali esercitare il potere di accertamento assuma rilievo la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui per la prima volta una quota di tali componenti è stata dedotta;
3. che la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo, o della carenza di inerenza di un componente negativo, soltanto quando, valutata unitamente ad altri elementi indiziari, concorra a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti, ovvero quando la difformità stessa sia manifesta e rilevante;

l) verificare il coordinamento delle modifiche dettate con riferimento alle disposizioni confluite nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 e nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026 disporre il conseguente allineamento di quest'ultimi, assicurando, in ogni caso, la coerenza della sistematizzazione complessiva della normativa tributaria vigente operata mediante i testi unici approvati in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023;

m) integrare l'articolo 12, recante modifiche in materia di detrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sostituendo il comma 3 dell'articolo 83 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, al fine di prevedere che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, vengano definite le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni *software* di cui al comma 1 in uniformità operativa e coerenza con le specifiche tecniche già stabilite per le soluzioni *hardware*. In particolare, i produttori di soluzioni *software* assicurano la libera disponibilità delle soluzioni mediante fornitura diretta in regime di libera concorrenza agli utenti che ne fanno richiesta e assicurano a questi la fornitura con carattere di continuità dei necessari aggiornamenti. I servizi di assistenza e manutenzione sono prestati attraverso laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate;

n) modificare l'articolo 1 del decreto del 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, sostituendo, nel comma 1, le parole: "salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972" con "salvo che non sia emessa contestualmente la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21, comma 1 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) del medesimo decreto, con le modalità e nei termini ivi indicati.", e sostituendo il comma 4 con il seguente: "Se esplicitamente richiesto dal destinatario che fornisce a tal fine un idoneo indirizzo telematico, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità e riportando in esso l'evidenza della richiesta";

o) assicurare che l'Agenzia delle Entrate chiarisca in modo definitivo la non ammissibilità di forme di intermediazione, automazione o intervento diretto o indiretto che alterino il rapporto tra esercente e procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate, vigilando sulle comunicazioni commerciali e sulle pratiche di mercato che possano indurre gli esercenti a comportamenti non conformi alla normativa fiscale vigente.